

**Regolamento Consiglio affari economici di UP  
Unità pastorale san Francesco d'Assisi  
(sant'Andrea, san Leonardo, san Martino, san Savino)**

1. Il Consiglio affari economici di Unità Pastorale (CAE) è un organismo di partecipazione e di corresponsabilità con il compito di aiutare il parroco, che lo presiede, nell'amministrazione dei beni della parrocchia, secondo le norme del diritto universale e particolare e il presente Regolamento.
2. Il CAE svolge il proprio compito amministrando i beni della parrocchia seguendo gli orientamenti del Consiglio pastorale unitario (CPU) secondo criteri di solidarietà, sobrietà, trasparenza e legalità.
3. Scopo specifico del CAE è condividere la responsabilità del parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia e provvedere affinché, tramite una oculata gestione, questi beni assolvano le loro finalità istituzionali e cioè il compimento regolare del culto divino, l'assicurazione di un dignitoso sostentamento del clero e delle altre persone a diretto servizio della Chiesa e l'esercizio delle opere di apostolato e di carità (cf can. 1254 § 2).
4. In concreto il CAE ha i seguenti compiti:
  - a) Condividere con il parroco l'attuazione delle scelte e delle indicazioni maturate nel CPU circa le iniziative economiche e le strutture della parrocchia, assumendosi eventualmente oneri di tipo esecutivo.
  - b) Esprimere il parere tecnico ed economico sugli atti di straordinaria amministrazione stabiliti dalla normativa universale e diocesana in materia (per esempio acquisti e alienazioni di beni immobili, assunzione di mutui, realizzazione di opere nuove e di ammodernamento, contratti, ecc.) avendo cura di ottenere le relative autorizzazioni previste dalle norme canoniche e civili.
  - c) Predisporre e sottoscrivere il bilancio consuntivo della parrocchia, che deve essere approvato dal CPU e reso noto alla comunità.
  - d) Curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cf can. 1284 § 2 n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali; garantire la conservazione dei beni inventariati della parrocchia, soprattutto in occasione del cambio del parroco.
  - e) Vigilare sui depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, i titoli di credito di proprietà.
  - f) Studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare la comunità parrocchiale al dovere di contribuire alle varie necessità della parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale (cf cann. 222, 1260 e 1261).
  - g) Favorire la condivisione tra parrocchie delle risorse disponibili e sviluppare forme di sostegno reciproco.
  - h) Promuovere scelte comuni a livello di unità pastorale nello sviluppo di strutture condivise o di iniziative specifiche.
5. Il CAE ha funzione consultiva, in esso tuttavia si esprime la corresponsabilità dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia. Il parroco quindi ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi, e lo considererà un valido strumento per l'amministrazione della parrocchia.
6. La responsabilità amministrativa rimane in capo al parroco legale rappresentante (cf cann. 532; 543 § 2, 3°) e amministratore unico (cf can. 1279 § 1) sia nell'ordinamento canonico che in quello

statale (cf CEI, *Istruzione in materia amministrativa* [2005], n. 102). Secondo possibili indicazioni diocesane in materia di deleghe, egli potrà delegare a un altro presbitero, a un diacono o a un laico la gestione generale o di singole realizzazioni, anche con una procura per gli atti civili, previa autorizzazione dell'Ordinario diocesano.

7. Il CAE è presieduto dal parroco che di diritto ne è il presidente. Il CAE si compone di almeno un rappresentante per ogni realtà rilevante dell'UP:

- a) parrocchia sant'Andrea
- b) parrocchia san Leonardo
- c) parrocchia san Martino
- d) parrocchia san Savino
- e) scuola parrocchiale dell'infanzia
- f) circolo ANSPI di Castelnovo
- g) circolo ANSPI di Cogruzzo

Si prevede, secondo l'opportunità, che un consigliere possa rappresentare unitamente anche due delle sopracitate realtà.

A integrazione potranno essere scelte altre persone competenti in problemi economici e tecnici o di utilità per i compiti propri del consiglio.

All'interno del consiglio viene nominato un vicepresidente che assiste il parroco nell'individuazione dell'ordine del giorno e in sua assenza presiede il consiglio, viene anche nominato un segretario che ha il compito di affiancare il presidente nella redazione del verbale.

8. Al presidente spetta in particolare:

- a) convocare il Consiglio;
- b) fissare l'ordine del giorno della riunione;
- c) moderare le riunioni;
- d) nominare il segretario.

9. I *consiglieri* devono essere moralmente integri, attivamente inseriti nella vita ecclesiale, capaci di valutare le scelte con spirito ecclesiale. Non possono essere nominati consiglieri i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia. I consiglieri, invitati alla debita riservatezza, prestano il loro servizio gratuitamente e con senso di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell'esclusivo interesse della comunità parrocchiale e delle sue finalità pastorali.

10. I membri del CAE durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato, i consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi. S'intende dimissionario il consigliere che manchi a tre sedute consecutive senza giustificazione.

11. Il CAE si riunisce almeno una volta al trimestre e ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno o che ne sia fatta a lui richiesta da almeno due membri del Consiglio. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

12. Tutti i registri e libri contabili, tutti i documenti amministrativi e i verbali del Consiglio devono essere conservati nell'archivio parrocchiale corrente e sono soggetti alla visita canonica a norma del diritto particolare (cf can. 1276).

13. L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La tenuta della contabilità sia progressivamente informatizzata. Alla fine di ciascun esercizio, il rendiconto economico consuntivo, debitamente firmato dai membri del CAE, sarà sottoposto dal parroco al CPU per l'approvazione e poi presentato all'Ordinario diocesano.

14. Il CAE presenta alla comunità il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza di tutta la parrocchia le componenti essenziali dello stesso; inoltre dà il rendiconto dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli e indica anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività istituzionali della parrocchia.

15. Per quanto non è contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.

Castelnovo di Sotto, 7 gennaio 2020

Il parroco  
don Paolo Tondelli